## Sentenza n. 20/2021

## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE DEI CONTI

# Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige

#### Sede di Bolzano

Composta dai magistrati:

Enrico MARINARO Presidente

Chiara BERSANI Consigliere

Irene THOMASETH Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 2154/R del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti del sig. Renzo DALLA TORRE, nato il 18/11/1965 a Merano ed ivi residente in via del Ruscello, n. 7 (cod. fisc. DLL RNZ 65S18 F132T), con domicilio eletto in Merano (BZ), C.so Libertà, n. 188, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Stolcis, (cod. fisc. STL RCR 64B03 F132J, P. Iva 01634580219, indirizzo pec: riccardo.stolcis@oabzak.it), dal quale è altresì rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

VISTO l'invito a fornire deduzioni di cui all'art. 67 c.g.c. del 29 giugno 2019, l'atto di citazione del 21 novembre 2019, depositato il 22 novembre 2019 presso la segreteria di questa Sezione, entrambi regolarmente notificati, la comparsa di costituzione e risposta del 6

novembre 2020, depositata il 10 novembre 2020, nonché gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del 12 novembre 2020, - svoltasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Ombretta Ricoldo mediante collegamento da remoto su piattaforma telematica Microsoft *Teams ex* art. 85, comma 3, lett. e), del d.l n. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27/2020 e ss.mm.ii. -, e data per letta la relazione, il procuratore regionale Alessia Di Gregorio e l'avv. Riccardo Stolcis per il convenuto;

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione depositato il 22 novembre 2019 e notificato il 16 dicembre 2019, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il signor Renzo DALLA TORRE per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Comune di Merano, di una somma non inferiore a € 20.615,97 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Detto importo corrisponde al danno che il convenuto - all'epoca dei fatti dipendente di ruolo quale ausiliario ai beni culturali-addetto alle pulizie qualificato (2ª qualifica funzionale) - avrebbe procurato al Comune di Merano mediante la "falsa attestazione della presenza in servizio, con violazione del dovere di osservanza dell'orario di lavoro secondo le modalità stabilite dall'amministrazione comunale" e si compone di due distinte voci:

- a) la prima, per un importo non inferiore a € 245,79, derivante dalla percezione di emolumenti stipendiali non dovuti, in quanto corrisposti in assenza di controprestazione lavorativa;
- b) la seconda, calcolata nella misura di € 20.370,18 (€ 14.775,96 + €

5.594,22), per il danno recato all'immagine del Comune stesso, "corrispondente a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento e relativi oneri riflessi rappresentanti il costo effettivo sopportato dall'amministrazione (lordo mensile € 2.462,66 oltre a oneri riflessi mensili ammontanti a complessivi € 932,37)".

1.1. Come riferito nell'atto introduttivo del giudizio, l'azione erariale ha tratto origine da una notizia di danno pervenuta dal Comune di Merano il quale, con nota del 28.05.2019, aveva provveduto ad informare la Procura erariale di un pregiudizio patrimoniale derivato dalla volontaria e consapevole violazione degli obblighi di servizio da parte del sig. Dalla Torre, accertata in seguito ad un'indagine effettuata dalla Polizia locale di Merano (su segnalazione del responsabile del Servizio biblioteche, musei e archivi del Comune stesso) e compendiata nella relazione trasmessa in allegato alla predetta informativa.

Dalle investigazioni svolte era infatti emerso un comportamento dell'odierno convenuto non conforme agli obblighi di servizio, consistito nell'"abbandono del posto di lavoro non autorizzato e senza le relative timbrature, cioè falsa attestazione della presenza in servizio".

In particolare, secondo il prospetto riportato in citazione a riprova delle contestazioni mosse, "il periodo falsamente attestato in servizio e contestato al dipendente Renzo Dalla Torre riguardava complessivamente 11 ore e 35 minuti. Il costo economico per il Comune di Merano per questo periodo ammonta a 245,79 € complessivi."

Le giustificazioni addotte dal dipendente per spiegare gli illegittimi allontanamenti dal posto di lavoro, asseritamente imposti dalla

necessità di curare il proprio cane, non vennero ritenute meritevoli di accoglimento e alla sospensione cautelare senza stipendio (fatto salvo il diritto dell'assegno alimentare) con decorrenza 18 maggio 2019, era seguita la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

Più specificamente, riferisce dall'attore erariale che "nella seduta del 13 giugno 2019 il competente organo tecnico collegiale per l'adozione dei provvedimenti disciplinari ha deliberato (decisone n. 2/2019) di irrogare la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 64, comma 1, lettera a) del vigente Contratto collettivo intercompartimentale "commissione in servizio di grave fatti illeciti di rilevanza penale per i quali sia fatto obbligo di denuncia" e per l'art. 55 quater, comma 1 lettera a) "falsa attestazione della presenza in servizio" D.Lgs., n. 165/2001, con decorrenza all'atto dell'avvenuta notifica della decisione. Essendo avvenuta la notifica in data 14-06-2019 il rapporto di lavoro terminava con decorrenza dal 15 giugno 2019 (ultimo giorno di lavoro: 14-06-2019)".

Sempre con riferimento all'entità del pregiudizio economico arrecato dal convenuto al Comune di Merano, il Requirente ritiene poi che l'inosservanza degli obblighi di servizio sopra descritta abbia comportato anche una lesione all'immagine dell'ente, che deve essere risarcita ai sensi dell'art. 55-quater comma 3 quater, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, secondo il quale "l'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio

in godimento, oltre interessi e spese di giustizia".

Per quanto riguarda l'an del danno all'immagine, osserva il P.M. erariale che "non può essere messo in dubbio la sua esistenza, considerati gli effetti negativi che la gravissima vicenda ha comportato per l'immagine dell'amministrazione, intesa anche come percezione della stessa da parte non solo degli utenti esterni e dei cittadini, ma anche da parte dei relativi funzionari e dipendenti, stante la grave disaffezione e il pessimo esempio che fenomeni di tale gravità sono atti a generare anche nei colleghi che fedelmente servono la pubblica amministrazione di appartenenza e la collettività".

- 1.2. In ordine all'elemento soggettivo della responsabilità ascritta al convenuto, nello svolgimento dei motivi in diritto questo viene configurato come "dolo", atteso che "la condotta illecita del Sig. DALLA TORRE Renzo risulta, quindi, indubbiamente caratterizzata dall'elemento soggettivo del dolo, anche inteso come dolo contrattuale, atteso che l'abitualità con cui si è allontanato dal proprio posto di lavoro per svolgere attività di carattere esclusivamente private non può non presupporre la piena consapevolezza e volontà di violare i propri doveri d'ufficio".
- 2. Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 10 novembre 2020 a mezzo dell'avvocato Riccardo Stolcis, il quale ha, in primo luogo, citato la sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 10 aprile 2020, con la quale il Giudice delle leggi "ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 1,

comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016, che prevedeva, tra l'altro, il danno all'immagine della pubblica amministrazione da parte del dipendente assenteista, nella misura predeterminata di almeno sei mensilità.

La Corte ha ritenuto che non fosse presente nella legge delega la possibilità di introdurre modalità di stima e quantificazione del danno all'immagine, perché così si è costituita una un'autonoma fattispecie di responsabilità amministrativa non consentita dalla legge di delega."

Nel confutare la tesi attorea che "presume" la sussistenza del danno all'immagine anziché provarla, il difensore ha sottolineato la mancanza di proporzionalità tra la "tenuità del fatto" e, soprattutto, del danno causato (€ 245,79 per aver sottratto 11 ore e 35 minuti) e la sanzione pecuniaria che la Procura pretende venga irrogata (€ 20.615,97), che "si tradurrebbe in un indebito arricchimento per l'amministrazione".

Ha quindi lamentato la mancata osservanza delle regole del contraddittorio che impongono di prendere in considerazione le tesi difensive, ben "più ampie e pertinenti" di quelle ridotte dal requirente ad un unico punto, la "malattia del cane".

Dopo aver altresì stigmatizzato la sproporzione tra la gravità dei fatti commessi e la sanzione del licenziamento senza preavviso, la "peggiore e irreparabile delle conseguenze", nonché la pretesa della Procura di quantificare il risarcimento del danno da lesione all'immagine in sei mensilità di stipendio al lordo, vale a dire "con oneri riflessi mai sborsati dall'amministrazione", il difensore ha concluso chiedendo, in via preliminare, la definizione del presente giudizio mediante rito

abbreviato e, in via principale "respingersi la richiesta risarcitoria per la parte eccedente il danno erariale, accertando che nessun danno all'immagine dell'Amministrazione si è determinato".

3. All'udienza di discussione del 12 novembre 2020, tenutasi con le modalità di cui al già citato art. 85, comma 8-*bis*, del d.l. n. 18/2020, il Procuratore regionale e l'avvocato Stolcis hanno ribadito le deduzioni già svolte in atti e, insistendo per l'accoglimento delle rispettive tesi, hanno confermato le richieste ivi formulate.

Sulle conclusioni rassegnate la causa è stata trattenuta in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Occorre, in via preliminare, prendere in esame la richiesta di rito abbreviato presentata dal convenuto nella comparsa di risposta ai sensi dell'art. 130 del codice di giustizia contabile.

La domanda non può essere accolta per carenza dei requisiti di forma e di sostanza prescritti dalla norma invocata, la quale, per l'applicazione del rito speciale postula espressamente sia l'acquisizione del previo conforme parere del P.M. sia l'assenza di dolo.

Il 1° comma dell'art. 130 c.g.c. prevede, infatti, che "...il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione".

Nel caso di specie la comparsa di risposta è stata depositata in data 9

novembre 2020 senza previa acquisizione del suddetto parere della Procura contabile la quale, peraltro, nel corso della discussione orale, dopo aver eccepito, in generale, la tardività della costituzione in giudizio, sul punto si è comunque rimessa, "in assenza di una procedimentalizzazione da parte del Legislatore", alle decisioni del Collegio.

Sennonché, occorre osservare che, oltre alla irregolarità formale appena rilevata, attesa la natura dolosa dell'illecito ascritto al convenuto nella presente decisione vi è anche un'altra ragione, di natura sostanziale, ostativa all'accoglimento dell'istanza di definizione alternativa del giudizio, costituita dal disposto dell'art. 130, comma 4 del c.g.c., secondo cui "la richiesta di rito abbreviato è comunque inammissibile nei casi di doloso arricchimento del danneggiante".

Sulla base di tali premesse, l'istanza di ammissione al rito abbreviato avanzata dal convenuto nella memoria di costituzione va dichiarata inammissibile.

- 2. Passando al merito, il danno contestato dalla Procura regionale al convenuto si compone di due distinte voci, rappresentate, rispettivamente, da un danno patrimoniale pari ad euro 245,79, derivato dalla percezione indebita della retribuzione nei periodi per i quali era mancata la prestazione lavorativa e dal pregiudizio arrecato all'immagine del Comune di Merano, quantificato dal Requirente in euro 20.370,18.
- 2.1. Riguardo alla prima posta di danno, è di tutta evidenza che gli emolumenti retributivi versati a corrispettivo delle accertate 11 ore e 35

minuti di assenza ingiustificata, costituiscano danno erariale in quanto erogati a fronte di una palese lesione del sinallagma contrattuale e, quindi, senza causa giustificativa.

Inoltre, non può essere revocato in dubbio alcuno che, come sostenuto dall'attore erariale a p. 6 della citazione, il dipendente pubblico, "avvinto con l'Ente di appartenenza mediante un rapporto obbligatorio di natura contrattuale", fosse anche nel presente caso pienamente cosciente che l'intenzionale abbandono del posto di lavoro senza permesso costituisse violazione delle "norme che disciplinano la presenza in servizio dei dipendenti pubblici", con conseguente indebito percepimento di quota della retribuzione.

In sostanza, dalle risultanze processuali e sulla base degli elementi raccolti, rimasti peraltro incontestati, è emersa in modo inequivoco la colpevolezza del convenuto in ordine alla realizzazione della condotta illecita, consistita nell'aver fatto figurare falsamente la propria presenza in servizio nonostante l'abbandono del posto di lavoro senza la prescritta autorizzazione né le relative timbrature e di aver riscosso compensi pur in mancanza della corrispettiva prestazione lavorativa.

Ciò premesso, la domanda dalla Procura contabile concernente la prima posta di danno contestata al sig. Dalla Torre per un importo pari € 245,79, corrispondente alle ore di mancata prestazione lavorativa, appare quindi fondata e deve essere accolta.

2.2. Venendo alla seconda posta del danno azionato, quello asseritamente arrecato all'immagine all'amministrazione comunale, va rilevato che la domanda è stata proposta ai sensi dell'art. 55-quinquies

comma 2, del d.lgs. 165/2001, il quale prevede che il dipendente di una pubblica amministrazione che attesti falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, "ferme le responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine di cui all'art. 55-quater, comma 3-quater".

Il richiamato art. 55-quater, comma 3-quater, nella versione risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 116/2016, successivamente modificato dal d.lgs. n. 118/2017, dispone quanto segue:

"Nei casi di cui al comma 3-bis (falsa attestazione della presenza in servizio n.d.r.), la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei

mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia."

Come è noto, la norma è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale la quale, con sentenza n. 61 del 10 aprile 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutto il comma citato, ad eccezione del primo periodo, per eccesso di delega ex art. 76 Cost. giudicando, in particolare, che "la materia delegata è unicamente quella attinente al procedimento disciplinare, senza che possa ritenersi in essa contenuta l'introduzione di nuove fattispecie sostanziali in materia di responsabilità amministrativa" (cfr. punto 4.1. sentenza n. 61/2020) e rilevato che "la disposizione in esame, già testualmente richiamata, prevede una nuova fattispecie di natura sostanziale intrinsecamente collegata con l'avvio, la prosecuzione e la conclusione dell'azione di responsabilità da parte del procuratore della Corte dei conti", ha concluso statuendo il seguente principio: "Applicando ad essa (la norma all'esame n.d.r.) il criterio di stretta inerenza alla delega precedentemente enunciato, risulta inequivocabile il suo contrasto con l'art. 76 Cost." (punto 4.2. della sentenza).

Orbene, osserva il Collegio che, alla luce di questa chiara statuizione del Giudice delle leggi, appare indubbio che il combinato disposto degli artt. 55-quinquies, comma 2 e 55-quater, comma 3-quater del d. lgs. n. 165 del 2001 nella versione risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 116/2016, successivamente modificato dal d.lgs. n. 118/2017, abbia subito una importante rivisitazione di cui non si può non tener conto anche ai fini della presente decisione.

Ciò in quanto, come precisato a pag. 7 dell'atto di citazione, la pretesa risarcitoria della Procura contabile trova il suo presupposto normativo proprio in tali articoli.

Invero, l'attore erariale, per azionare il danno all'immagine che avrebbe subito il Comune di Merano a seguito del comportamento assenteista del sig. Dalla Torre, ha agito ai sensi della speciale procedura prevista dall'art. 55-quinquies, comma 2 del d. lgs. n. 165 del 2001, secondo il quale: "Nei casi di cui al comma 1 (falsa attestazione n.d.r.) il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater."

Ebbene, come si è visto, dopo la pronuncia della Corte costituzionale di cui sopra, del comma 3-quater dell'art. 55-quater è rimasto in vigore solo il primo periodo, il quale prescrive che "Nei casi di cui al comma 3-bis la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare."

Dalla lettura congiunta dei due articoli - l'art. 55-quinquies, comma 2 e il primo periodo della disposizione appena citata, la sola tuttora applicabile di cui all'art. 55-quater, comma 3-quater del d.lgs. n. 165 del 2001 -, emerge con chiarezza che in caso di falsa attestazione della presenza in servizio il "lavoratore....è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei

periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione" e che "entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare" dovrà essere fatta la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti.

In conclusione, emerge dal quadro normativo così ridisegnato che, ancorché la fattispecie del danno all'immagine prevista per le ipotesi di "assenteismo fraudolento" sia - come ritenuto anche giurisprudenza maggioritaria (cfr., per tutte, Sez. II<sup>a</sup> 27 maggio 2020, n.140) – senz'altro dotata di autonomia rispetto alla disciplina generale del danno all'immagine (che, come è noto, ai sensi dell'art. 1, comma 1-sexies della legge n. 20/1994, presuppone l'accertamento, con sentenza passata in giudicato, di un reato contro la Pubblica amministrazione), ciò non significa che la sua configurabilità derivi ipso iure dall'accertata falsa attestazione di un dipendente di una pubblica amministrazione della propria presenza in servizio, ma che debba, al pari di tutte le altre fattispecie di danno erariale (salvo che in alcune ipotesi di responsabilità sanzionatoria), – essere provata caso per caso. In altre parole, "la fattisdpecie di danno all'immagine tipizzata dal ridetto art. 55 quinquies, c. 2, per quanto dotata di autonomia rispetto alla disciplina generale del danno all'immagine.....- obbliga comunque l'attore a dimostrare la lesione subita dalla PA, provando – senza automatismi - il risalto mediatico generato dal comportamento del dipendente (c.d. strepitus fori)" (cfr. Sez. giur. Trento 4 agosto 2020, n. 34; in termini Sez. giur. Sicilia 18 dicembre 2020, n. 812; id. 22 dicembre 2020, n. 826).

Ebbene, tornando al caso in esame e alla luce di quanto sin qui considerato con specifico riferimento alla fattispecie di danno all'immagine derivante dalla illecita assenza dal servizio - che occorre, come si è visto, ricostruire sul terreno probatorio con le regole proprie del giudizio di responsabilità amministrativa - il Collegio è dell'avviso che nella specie la prova della lesione del "diritto all'immagine" posta in essere a danno del Comune di Merano mediante la condotta illecita del sig. Dalla Torre non sia stata fornita, poiché la richiesta risarcitoria è stata ancorata unicamente al procedimento disciplinare e la quantificazione del danno, come già visto, è stata fatta unicamente sulla base della disposizione poi dichiarata incostituzionale.

Per quanto riguarda, più specificamente, la dimostrazione dell'an del pregiudizio, secondo la prospettazione attorea "non può essere messo in dubbio la sua esistenza, considerati gli effetti negativi che la gravissima vicenda ha comportato per l'immagine dell'amministrazione, intesa anche come percezione della stessa da parte non solo degli utenti esterni e dei cittadini, ma anche da parte dei relativi funzionari e dipendenti, stante la grave disaffezione e il pessimo esempio che fenomeni di tale gravità sono atti a generare anche nei colleghi che fedelmente servono la pubblica amministrazione di appartenenza e la collettività".

L'assunto non può essere condiviso.

Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, "il danno in questione investe il rapporto che lega la comunità degli amministrati all'ente per il quale il dipendente infedele agisce e postula il venir meno,

da parte dei cittadini o anche di una categoria di soggetti (fruitori o prestatori di servizi od opere), del senso di affidamento e fiducia nel corretto funzionamento dell'apparato della pubblica amministrazione nonché del senso di "appartenenza all' istituzione" stessa" (cfr. Sez. III<sup>a</sup> 1° febbraio 2012, n. 55 e giurisprudenza ivi richiamata).

Ebbene, le conseguenze che la "gravissima vicenda" - costituita da 11 ore e 35 minuti di allontanamento dal servizio senza timbrare il cartellino – ha comportato, non hanno certamente fatto venir meno il senso di affidamento e fiducia nel corretto funzionamento dell'apparato della pubblica amministrazione, che al contrario, con la sanzione del licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 64, comma 1 lett. a) del contratto collettivo intercompartimentale, ha dimostrato - di fronte alla collettività tutta - di agire con fermezza e severità contro ogni violazione di doveri imposti ai propri dipendenti.

Non solo, ma nei confronti dei funzionari e dipendenti, osserva la Sezione che, più che una "grave disaffezione e il pessimo esempio che fenomeni di tale gravità sono atti a generare anche nei colleghi che fedelmente servono la pubblica amministrazione di appartenenza e la collettività", nella reazione prontamente posta in essere dall'amministrazione vada ravvisata una forte funzione deterrente.

Se a tali considerazioni si aggiunge la tenuità, sul piano esclusivamente patrimoniale, del danno arrecato (€ 295,79), la mansione esercitata dal responsabile (non elevata collocazione funzionale nell'organizzazione dell'amministrazione d'appartenenza) nonché la mancanza di un qualsiasi *clamor fori*, l'elemento costitutivo della fattispecie non può

ritenersi provato e la condotta illecita perpetrata dall'ex dipendente del Comune di Merano ritenuta lesiva del diritto all'immagine del suo ente datore di lavoro.

3. Conclusivamente, in parziale accoglimento della domanda attorea, il convenuto Renzo Dalla Torre va condannato al pagamento della somma di euro 295,79 e assolto per il resto.

Sull'importo dovuto a titolo di danno patrimoniale, pari a € 295,79, va computata la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 17 aprile 2019 (ultimo episodio di assenza contestato) e sino alla data della presente sentenza.

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza, e sino al pagamento, sono dovuti gli interessi legali.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese di giudizio da versare in favore dello Stato.

## P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto-Adige, Sede di Bolzano, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attorea CONDANNA il convenuto Renzo DALLA TORRE al pagamento, in favore del Comune di Merano, di euro 295,79 (duecentonovantacinque/79), oltre rivalutazione e interessi legali come in motivazione.

Assolve per il resto.

Alla (parziale) soccombenza segue la condanna alle spese di giustizia, da versare in favore dello Stato, che si liquidano in euro 232,75 (duecentotrentadue/75).

Così deciso in Bolzano, nella Camera di consiglio del 12 novembre 2020.

L'Estensore II Presidente

Irene Thomaseth Enrico Marinaro

(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 23/03/2021